

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1193)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 5 maggio 1970 (V. Stampato n. 2325)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(GUI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 maggio 1970*

**Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente  
dell'aeronautica militare**

## DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

Gli articoli 1, 2 e 3 delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo:

«I sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'aeronautica militare sono iscritti nei seguenti ruoli:

ruolo naviganti;  
ruolo specialisti.

Il ruolo naviganti è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa muniti del brevetto di pilota.

Il ruolo specialisti è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa che hanno superato appositi corsi tecnico-professionali e sono impiegati nei diversi rami delle attività operative e logistiche dell'aeronautica militare.

I suddetti ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso passaggio di ruolo, salvo nei casi previsti dalla legge.

In relazione all'impiego ed alle esigenze di servizio, i sottufficiali del ruolo specialisti sono ripartiti in categorie e specialità, stabilite con determinazione ministeriale. Con determinazione ministeriale si provvede altresì a fissare le modalità per il passaggio dall'una all'altra categoria ».

#### Art. 2.

I sottufficiali appartenenti alle diverse categorie del ruolo servizi, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici, sono iscritti nell'unico ruolo degli specialisti, conservando la propria anzianità assoluta.

Per i sottufficiali aventi medesima anzianità assoluta, l'iscrizione nel ruolo unico avviene per aliquote successive di cinquanta unità, composte di elementi delle diverse categorie in ragione proporzionale al numero complessivo di essi, arrotondando per eccesso le frazioni di unità sino al completamento dell'aliquota.

In ciascuna delle aliquote di cui al comma precedente, l'ordine di precedenza è determinato con l'osservanza delle norme previste dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

#### Art. 3.

L'articolo 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è sostituito dal seguente:

« L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare è fissato come segue:

ruolo naviganti:

marescialli di prima classe ed	
aiutanti di battaglia . . .	100
marescialli di seconda classe	110

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

marescialli di terza classe .	120
sergenti maggiori . . . . .	170

ruolo specialisti:

marescialli di prima classe ed aiutanti di battaglia . . . .	3.800
marescialli di seconda classe	4.090
marescialli di terza classe .	4.280
sergenti maggiori . . . . .	11.830

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio è stabilito in 1.000 unità.

La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma è determinata con la legge di bilancio ».

#### Art. 4.

L'organico dei sergenti maggiori del ruolo specialisti, stabilito dal precedente articolo 3, sarà raggiunto come segue:

- 10.000 unità dal 1° luglio 1970;
- 11.000 unità dal 1° gennaio 1971;
- 11.830 unità dal 1° gennaio 1972.

#### Art. 5.

I posti recati dall'articolo 3 in aumento delle dotazioni organiche dei gradi di maresciallo sono destinati all'assorbimento dei soprannumeri esistenti in detti gradi alla data del 1° luglio 1970.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono considerati posti in aumento quelli risultanti dal raffronto dell'organico di cui all'articolo 3 della presente legge con quello in vigore al 30 giugno 1970, nella ripartizione disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, con la riunione in un unico contingente dei posti previsti per i ruoli servizi, specialisti e assistenti tecnici.

I soprannumeri nel grado di maresciallo di seconda classe che non fosse possibile assorbire in base al precedente comma primo sono eliminati effettuando altrettante

promozioni in soprannumero al grado di maresciallo di prima classe. Tali promozioni si conferiscono per metà nel primo anno di applicazione della legge e, per l'altra metà, nell'anno successivo.

In corrispondenza dei soprannumeri esistenti nel grado di maresciallo di prima classe, anche per effetto delle promozioni di cui al precedente terzo comma, sono lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente.

All'assorbimento di tali soprannumeri si provvede con il 20 per cento di tutte le vacanze che, annualmente, per qualsiasi causa si verificano nel grado di maresciallo di prima classe.

L'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è abrogato.

#### Art. 6.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'aeronautica militare, di cui alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, quale risulta modificata con legge 30 marzo 1965, n. 331, è elevato ad anni 53, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

Il suddetto disposto si applica anche nei confronti dei sottufficiali piloti che, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano raggiunto il cinquantatreesimo anno di età.

I sottufficiali che raggiungano il 51° anno di età nel periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge possono chiedere che nei loro confronti sia applicato il predetto limite di età.

#### Art. 7.

Salvo quanto disposto dall'articolo 6, la presente legge ha effetto dal 1° luglio 1970.

#### Art. 8.

La forza organica dei sergenti dell'aeronautica militare, fissata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1970, è ridotta di 1.350 unità.

## Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1970 saranno aumentati complessivamente delle seguenti somme per gli esercizi finanziari sottoindicati:

esercizio finanziario 1970, milioni 235;  
esercizio finanziario 1971, milioni 885;  
esercizio finanziario 1972, milioni 1.130.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1970 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.